



Cod. H24D/P2  
Cod.FF/td  
Circ.n. 45

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 0000685**  
**Data: 30/03/2017**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali –  
mandato 2017/2021**

In considerazione che nei prossimi mesi avranno luogo le elezioni per la quasi totalità dei Consigli degli Ordini territoriali per il mandato 2017/2021, si provvede ad inviare l'allegata documentazione che costituisce un mero contributo operativo all'attività degli Ordini stessi, ferma restando, in ottemperanza comunque ai dispositivi normativi e regolamentari, la loro esclusiva autonomia.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

*All.: c.s.*



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

[direzione.cnappc@archiworld.it](mailto:direzione.cnappc@archiworld.it)  
[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)  
[www.awn.it](http://www.awn.it)

# VADEMECUM

*per lo svolgimento delle operazioni elettorali  
per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali  
quadriennio 2017- 2021*



## VADEMECUM

*per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2017- 2021*

Come noto il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali” – DPR 8/07/2005 n. 169 - all'articolo 3 reca la disciplina per le elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali (ovvero territoriali).

Con il presente “**vademecum**” s'intendono, come già avvenuto per le precedenti elezioni, fornire alcuni suggerimenti tratti dalla lettura complessiva del Regolamento elettorale e dai chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia in questi anni, limitatamente ad alcuni aspetti obiettivi, **nel rispetto dell'autonomia dell'Ordine e stante la competenza esclusiva di quest'ultimo in materia elettorale.**

I chiarimenti che seguono vengono resi relativamente ad aspetti obiettivi, e rimane salva l'autonomia dell'Ordine di determinarsi come meglio crede, senza entrare nel merito di questioni interpretative che non competono al Consiglio Nazionale, in quanto potrebbero determinare conflitti con il ruolo di magistratura in materia di reclami elettorali che la legge attribuisce, appunto, al Consiglio Nazionale predetto.

Il rinnovo dei Consigli degli Ordini deve avvenire secondo le modalità e con la composizione previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento di cui al DPR 8/07/2005 n. 169 (all.2)

L'elezione del Consiglio dell'Ordine, pertanto, deve essere indetta, mediante delibera, dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, corrispondente alla data di proclamazione dei consiglieri eletti (cfr. all.10)

L'Ordine, nella propria autonomia, deve stabilire tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle operazioni di voto ( numero e composizione dei seggi, orari di apertura dei seggi, modalità di eventuali avvisi per mancato raggiungimento del quorum, ecc.), con la condizione che vengano rispettate le scadenze temporali delle votazioni fissate dalla legge e dal regolamento, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota prot. DAG 13/12/2012.0164362.U. (all.1)

Con riferimento, poi, all'art.2 comma 4 septies del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, si rinvia alla sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n.20138/2014 (all.7), nonché al quesito posto dal CNAPPC al Ministero della Giustizia (all.8) e al relativo riscontro (all.9)

Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento è auspicabile che, dopo la scadenza per la loro presentazione, tutte le candidature siano pubblicate sul sito internet dell'Ordine. Tale elenco deve comunque essere esposto durante tutte le operazioni di voto presso i seggi e all'Ordine.

La prima votazione dovrà tenersi il 15° giorno feriale successivo all'indizione delle elezioni.

Per gli Ordini con più di tremila iscritti il seggio elettorale dovrà essere aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi (comma 14 dell'art.3 del Regolamento elettorale).

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 del Regolamento sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

Il seggio dovrà rimanere chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiarerà chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procederà allo scrutinio.

Ciascuna votazione, ove non si dovesse raggiungere il quorum (esclusa ovviamente la terza votazione), non concorre a formare il quorum della votazione successiva. Difatti il Regolamento (art. 3, comma 13) prevede che il presidente di seggio debba verbalizzare il mancato raggiungimento del quorum e che le schede votate vadano archiviate senza scrutinarle.

L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, la bacheca dell'Ordine, ecc.).

E' possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere.

Il Regolamento prevede che, qualora la scheda compilata dall'elettore contenga un numero di nominativi maggiore di quello dei consiglieri da eleggere, si debbano prendere in considerazione solo quelli che rientrano nel numero dei posti disponibili (vedi art. 2, comma 3, e art. 3, comma 11 del Regolamento).

Il Regolamento, inoltre, dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell'albo appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento elettorale, è possibile, a discrezione dell'Ordine, istituire più seggi elettorali oltre a quello centrale. L'istituzione di più seggi dovrà essere motivata nella delibera di indizione delle votazioni; detti seggi dovranno essere istituiti presso strutture pubbliche. Se sono istituiti più seggi elettorali, dovranno essere nominati più presidenti di seggio, vicepresidenti, segretari e scrutatori di seggio.

Al termine delle votazioni presso i seggi periferici le urne, debitamente sigillate, sono trasmesse al seggio centrale per le operazioni di scrutinio.

Il presidente, il vice presidente, il segretario e almeno due scrutatori per ogni seggio devono essere individuati dal Consiglio tra gli iscritti all'albo. I rinunciari dovranno fornire all'Ordine motivazione del diniego.

Riguardo le operazioni di voto la scheda elettorale sarà unica e dovrà riportare un numero di righe pari al numero dei consiglieri da eleggere (art. 3, comma 11, del Regolamento), rispettando le proporzioni indicate nell'allegato 1 del D.P.R. 169/2005.

È escluso il voto per corrispondenza.

Si ricorda che ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali; nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione si prosegue il giorno successivo con la seconda votazione e, in mancanza ancora del quorum, con la terza e ultima votazione, dove l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Le candidature devono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione all'albo, sezione e numero; dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine,

ovvero “sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità” (art.38 del DPR n.445/2000).

In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L’Ordine dovrà pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale il facsimile di domanda di candidatura, al fine di metterla a disposizione di tutti gli iscritti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, è eleggibile qualunque iscritto alla sezione B; identica possibilità è applicabile anche agli iscritti della sezione A dell’albo.

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, invece, il Regolamento prevede che tutti i Consiglieri siano eletti tra gli iscritti alla sezione A.

Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio dell’Ordine stabilisce il contenuto dell’avviso di convocazione da trasmettere agli iscritti almeno dieci giorni prima della data di inizio della prima votazione. Detto avviso è inviato per posta prioritaria, o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata o, qualora il numero degli iscritti superi i cinquecento, tramite pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive.

La prova dell’effettivo invio dell’avviso di convocazione, il cui onere spetta all’Ordine, può essere ad esempio la ricevuta della PEC, la ricevuta cumulativa delle poste, i “report” del fax.

Si precisa che in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall’esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l’avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell’elettorato attivo né in quello passivo.

Appare opportuno segnalare che eventuali domande di iscrizione debbano essere evase prima dell’indizione delle elezioni.

Si rammenta, infine, che tutti i Consigli degli Ordini sono tenuti a inviare tempestivamente, (e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1^ votazione) al Consiglio Nazionale il proprio avviso di convocazione delle elezioni per la sua pubblicazione nel sito istituzionale del C.N.A.P.P.C. (art. 3, comma 3, del Regolamento) all’indirizzo [direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

A supporto dei suggerimenti sopraindicati, che devono essere intesi solo come un contributo operativo, stante la competenza esclusiva in materia elettorale di ciascun Ordine , si trasmettono i seguenti allegati:

- all. 1) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 13/12/2012.0164362.U.;
- all. 2) D.P.R. n. 169/2005;
- all. 3) adempimenti, tempistica, modalità;
- all. 4) schema di delibera di indizione delle elezioni;
- all. 5) fac-simile presentazione candidatura;
- all. 6) fac-simile comunicazione proclamazione;
- all. 7) sentenza Cass. Civ. - Sezione II – n.20138/2014
- all. 8) nota CNAPPC 3 agosto 2016 prot.n.0002424
- all. 9) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 28/09/2016.0174020.U.;
- all.10)nota Ministero della Giustizia prot.DAG 28/04/2009.0059383

Protocollo Generale (Entrata)  
 cnappcrm - aoo\_generale  
 Prot.: 0006848  
 Data: 27/12/2012



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Civile  
 Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897350  
 Ufficio III - Reparto II

2 - 5/Q

| CONSIGLIO NAZIONALE<br>ARCHITETTI P.P.C. |        |
|--|--------|
| Data                                     | Codice |
| 18 DIC 2012                              | 4240   |
|  | .....  |
|  | .....  |

Al Consiglio Nazionale degli Architetti  
 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
 Via di Santa Maria dell' Anima, 10  
 00186 ROMA

OGGETTO - Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli ordini territoriali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 169/2005. Richiesta di provvedimento di proroga.

In relazione alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il termine e la data per l'indizione delle elezioni è previsto dall'art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005. Trattandosi di disposizione normativa primaria, è evidente che la stessa non possa subire alcuna deroga mediante provvedimento ministeriale.

Ovviamente, essendo il termine indicato di natura dilatoria, è possibile che i singoli consigli, valutata la circostanza della scadenza nel periodo estivo, sempre nel rispetto del termine dilatorio di 50 giorni, possano "anticipare" (anche di pochi giorni/settimane) la data delle elezioni in modo tale da garantire la maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti.

IL MAGISTRATO ADDETTO  
 Tamara DE AMICIS

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****8 luglio 2005, n.169****Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.***(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.198 del 26-08-05)*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

**Art. 1.****Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

**Avvertenza:**

*Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

**Note alle premesse:**

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera g) e sesto comma, è il seguente:

«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)-f) (omissis);

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h)-s) (omissis).

(Omissis).

*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».*

- Il testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1999, n.14)

modificato dal comma 4 dell'art. 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252), è il seguente:

«18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).».

- Il testo dell'art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75), è il seguente:

«Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.».

- Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190), è il seguente:

«Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».

## **Art. 2.**

### **Composizione dei consigli territoriali**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.



2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

### **Art. 3.**

#### **Elezione dei consigli territoriali**

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

#### **Art. 4.**

##### **Presidente del consiglio dell'ordine territoriale**

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

#### **Art. 5.**

##### **Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

## **Art. 6.**

### **Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari**

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

## **Art. 7.**

### **Consiglio nazionale dei geologi**

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.

2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

## **Art. 8.**

### **Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi**

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

## **Art. 9.**

### **Procedimenti disciplinari**

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

## **Art. 10.**

### **Abrogazioni**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
  - b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
  - c) articolo 14;

articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2;

articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

l'articolo 5;

articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»;

articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»;

articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»;

articolo 30, comma terzo;

articolo 31;

articolo 33;

articolo 34;

articolo 35, commi primo e secondo;

articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto;

articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto;

articolo quarto, commi primo e secondo;

articolo 5, commi quinto e sesto;

articolo 6, commi primo, secondo e terzo;

articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2;

articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n.339.

*Note all'art. 10:*

- *Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei colleghi e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre 1944, n. 98).*

- *Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27 e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n.*

*17), come modificato dal presente regolamento:*

*«Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine).*

*- La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.*

*Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.*

*Art. 14 (Decadenza dalla carica di membro del consiglio. Sostituzione).*

*- Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.*

*I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato art. 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.*

*Art. 19 (Assemblea per l'elezione del consiglio).*

*- 1.-8. (Abrogati).*

*9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.*

*Art. 23 (Consiglio dell'ordine nazionale).*

*- Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.*

*Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).*

*- Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.*

*«Art. 48 (Svolgimento del procedimento disciplinare).*

*-Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.*

*Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti.*

*Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.*

*La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.*

*Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".».*

- L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava:  
«Art. 28 (Incompatibilità).».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981, n. 187), come modificato dal presente regolamento:  
«Art. 6 (Seggio elettorale). - Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti.  
Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.  
Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.  
Art. 7 (Votazione).  
- Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.  
Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.  
Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.  
«Art. 9 (Scrutinio).  
- Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.».
- Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal presente regolamento, recavano:  
«Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio).  
Art. 8 (Chiusura della votazione).  
Art. 15 (Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale).».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37), come modificato dal presente regolamento:  
«Art. 27 (Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie). - Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.  
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.  
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.  
Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.».
- L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, abrogato dal presente regolamento, recava:  
«Art. 14. - E' istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal presente regolamento:  
«Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale).  
- 1.-2. (Abrogati).  
3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:  
a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;  
b) determina, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;  
c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;  
d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3.  
4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.  
5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.  
6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.  
«Art. 4 (Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale).  
- 1.-6. (Abrogati).  
7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

Art. 12 (Consiglio nazionale). - 1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;

b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;

c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;

e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;

f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.

3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 13 (Elezione del Consiglio nazionale).

- 1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.

2. (Abrogato).

3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.».

- L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente regolamento, recava:

«Art. 5 (Risultati dell'elezione).».

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari (giurisprudenza di legittimità):

«Art. 19.

- Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli attuari, La Commissione decide a maggioranza e, per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per eccesso di potere.».

- Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e 39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal presente regolamento:

«Art. 16 (Consiglio dell'Ordine).

- Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 21 (Consiglio nazionale dei biologi).

- Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 30 (Elettorato).

- Sono elettori e possono essere

eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Art. 35 (Scrutinio).

- In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 39 (Riunioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche).

- Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».

- Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano:

«Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine).

Art. 33 (Composizione del seggio elettorale).

Art. 34 (Votazione)».

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1 (Elettorato).

- Il Consiglio nazionale dello Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

(Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale).

Art. 2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine).

- La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 4 (Composizione del seggio elettorale).

- Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5 (Votazione).

- Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

Art. 6 (Scrutinio).

- Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.



*Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.*

*Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.*

*Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.*

*Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata).*

*- Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.*

*Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.*

*Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.*

*Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.*

*Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.*

*I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».*

*- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente regolamento:*

*«Art. 2 (Consiglio regionale).*

*- 1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi.*

*2. (Abrogato).*

*3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.*

*4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.*

*Art. 4 (Attribuzioni del consiglio regionale).*

*- 1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art.9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.*

*2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti;*

*in caso di parità prevale il voto del presidente o chi ne fa le veci.».*

## **Art. 11.**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 8 luglio 2005*

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005 - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

----> Vedere ALLEGATO a pag. 7 della G.U. <----

----> Vedere ALLEGATO a pag. 8 della G.U. <----

----> Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U. <----

----> Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U. <----

----> Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U. <----

----> Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U. <----

ALLEGATO I  
(Previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)

| TABELLA GENERALE |                                     |  |  |                                   |
|------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Isritti all'albo | Numero dei componenti del Consiglio | Rappresentanti iscritti alla sezione A | Rappresentanti iscritti alla sezione B | Quota di iscritti nella sezione B |
| 1. <100          | 7                                   | 6                                      | 1                                      | Fino al 29%                       |
|                  |                                     | 5                                      | 2                                      | Dal 29,01% al 43%                 |
|                  |                                     | 4                                      | 3                                      | Dal 43,01% in poi                 |
| 2. >100 <500     | 9                                   | 8                                      | 1                                      | Fino al 22%                       |
|                  |                                     | 7                                      | 2                                      | Dal 22,01% al 33%                 |
|                  |                                     | 6                                      | 3                                      | Dal 33,01% al 44%                 |
|                  |                                     | 5                                      | 4                                      | Dal 44,01% in poi                 |
| 3. >500 <1500    | 11                                  | 10                                     | 1                                      | Fino al 18%                       |
|                  |                                     | 9                                      | 2                                      | Dal 18,01% al 27%                 |
|                  |                                     | 8                                      | 3                                      | Dal 27,01% al 36%                 |
|                  |                                     | 7                                      | 4                                      | Dal 36,01% al 45%                 |
|                  |                                     | 6                                      | 5                                      | Dal 45,01% in poi                 |
| 4. >1500         | 15                                  | 14                                     | 1                                      | Fino al 13%                       |
|                  |                                     | 13                                     | 2                                      | Dal 13,01% al 20%                 |
|                  |                                     | 12                                     | 3                                      | Dal 20,01% al 27%                 |
|                  |                                     | 11                                     | 4                                      | Dal 27,01% al 33%                 |
|                  |                                     | 10                                     | 5                                      | Dal 33,01% al 40%                 |
|                  |                                     | 9                                      | 6                                      | Dal 40,01% al 47%                 |
|                  |                                     | 8                                      | 7                                      | Dal 47,01% in poi                 |

ALLEGATO 2  
(Previsto dall'art. 5, comma 4)

| Iscritti   | Voti |
|--|------|
| Fino a 100   | 1    |
| Da 101 a 399   | 2    |
| Da 400 a 599   | 3    |
| Da 600 a 899   | 4    |
| Da 900 a 1199  | 5    |
| Da 1200 a 1499   | 6    |
| Da 1500 a 1799   | 7    |
| Da 1800 a 2099   | 8    |
| Da 2100 a 2399   | 9    |
| Da 2400 a 2699   | 10   |
| Da 2700 a 2999   | 11   |
| Da 3000 a 3299   | 12   |
| Da 3300 a 3599   | 13   |
| Da 3600 a 3899   | 14   |
| Da 3900 a 4199   | 15   |
| Da 4200 a 4499   | 16   |
| Da 4500 a 4799   | 17   |
| Da 4800 a 5099   | 18   |
| Da 5100 a 5399   | 19   |
| Da 5400 a 5699   | 20   |
| Da 5700 a 5999   | 21   |
| Da 6000 a 6299   | 22   |
| Da 6300 a 6599   | 23   |
| Da 6600 a 6899   | 24   |
| Da 6900 a 7199   | 25   |
| Da 7200 a 7499   | 26   |
| Da 7500 a 7799   | 27   |
| Da 7800 a 8099   | 28   |
| Da 8100 a 8399   | 29   |
| Da 8400 a 8699   | 30   |
| Da 8700 a 8999   | 31   |
| Da 9000 a 9299   | 32   |
| Da 9300 a 9599   | 33   |
| Da 9600 a 9899   | 34   |
| Da 9900 a 10199  | 35   |
| Da 10200 a 10499   | 36   |
| Da 10500 a 10799   | 37   |
| Da 10800 a 11099   | 38   |
| Da 11100 a 11399   | 39   |
| Da 11400 a 11699   | 40   |
| Da 11700 a 11999   | 41   |
| Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti. |      |

| CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI |                                     |  |  |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Iscritti all'albo                   | Numero dei componenti del Consiglio | Rappresentanti iscritti alla sezione A | Rappresentanti iscritti alla sezione B | Quota di iscritti nella sezione B |
| <100                                | 7                                   | 6                                      | 1                                      | Fino al 29%                       |
|                                     |                                     | 5                                      | 2                                      | Dal 29,01% al 43%                 |
|                                     |                                     | 4                                      | 3                                      | Dal 43,01% in poi                 |
| >100 <500                           | 9                                   | 8                                      | 1                                      | Fino al 22%                       |
|                                     |                                     | 7                                      | 2                                      | Dal 22,01% al 33%                 |
|                                     |                                     | 6                                      | 3                                      | Dal 33,01% al 44%                 |
|                                     |                                     | 5                                      | 4                                      | Dal 44,01% in poi                 |
| >500 <1500                          | 11                                  | 10                                     | 1                                      | Fino al 18%                       |
|                                     |                                     | 9                                      | 2                                      | Dal 18,01% al 27%                 |
|                                     |                                     | 8                                      | 3                                      | Dal 27,01% al 36%                 |
|                                     |                                     | 7                                      | 4                                      | Dal 36,01% al 45%                 |
|                                     |                                     | 6                                      | 5                                      | Dal 45,01% in poi                 |
| >1500                               | 15                                  | 14                                     | 1                                      | Fino al 13%                       |
|                                     |                                     | 13                                     | 2                                      | Dal 13,01% al 20%                 |
|                                     |                                     | 12                                     | 3                                      | Dal 20,01% al 27%                 |
|                                     |                                     | 11                                     | 4                                      | Dal 27,01% al 33%                 |
|                                     |                                     | 10                                     | 5                                      | Dal 33,01% al 40%                 |
|                                     |                                     | 9                                      | 6                                      | Dal 40,01% al 47%                 |
|                                     |                                     | 8                                      | 7                                      | Dal 47,01% in poi                 |

| CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI |                                    |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Iscritti all'albo                 | Numero dei componenti dei Consigli | Rappresentanti iscritti alla sezione A | Rappresentanti iscritti alla sezione B | Quota di iscritti alla sezione B dell'albo |
| Consiglio nazionale               | 15                                 | 14                                     | 1                                      | Fino al 13%                                |
|                                   |                                    | 13                                     | 2                                      | Dal 13,01% al 20%                          |
|                                   |                                    | 12                                     | 3                                      | Dal 20,01% al 27%                          |
|                                   |                                    | 11                                     | 4                                      | Dal 27,01% al 33%                          |
|                                   |                                    | 10                                     | 5                                      | Dal 33,01% al 40%                          |
|                                   |                                    | 9                                      | 6                                      | Dal 40,01% al 47%                          |
|                                   |                                    | 8                                      | 7                                      | Dal 47,01% in poi                          |

| ORDINE DEI GEOLOGI  |                                    |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Iscritti all'albo   | Numero dei componenti dei Consigli | Rappresentanti iscritti alla sezione A | Rappresentanti iscritti alla sezione B | Quota di iscritti alla sezione B dell'albo |
| Consiglio nazionale | 15                                 | 14                                     | 1                                      | Fino al 13%                                |
|                     |                                    | 13                                     | 2                                      | Dal 13,01% al 20%                          |
|                     |                                    | 12                                     | 3                                      | Dal 20,01% al 27%                          |
|                     |                                    | 11                                     | 4                                      | Dal 27,01% al 33%                          |
|                     |                                    | 10                                     | 5                                      | Dal 33,01% ai 40%                          |
|                     |                                    | 9                                      | 6                                      | Dal 40,01% al 47%                          |
|                     |                                    | 8                                      | 7                                      | Dal 47,01% in poi                          |

| ORDINE DEI BIOLOGI    |                                    |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Iscritti all'albo     | Numero dei componenti dei Consigli | Rappresentanti iscritti alla sezione A | Rappresentanti iscritti alla sezione B | Quota di iscritti alla sezione B dell'albo |
| Consiglio dell'ordine | 9                                  | 8                                      | 1                                      | Fino al 22%                                |
|                       |                                    | 7                                      | 2                                      | Dal 22,01% al 33%                          |
|                       |                                    | 6                                      | 3                                      | Dal 33,01% al 44%                          |
|                       |                                    | 5                                      | 4                                      | Dal 44,01% in poi                          |
| Consiglio nazionale   | 15                                 | 14                                     | 1                                      | Fino al 13%                                |
|                       |                                    | 13                                     | 2                                      | Dal 13,01% al 20%                          |
|                       |                                    | 12                                     | 3                                      | Dal 20,01% al 27%                          |
|                       |                                    | 11                                     | 4                                      | Dal 27,01% al 33%                          |
|                       |                                    | 10                                     | 5                                      | Dal 33,01% al 40%                          |
|                       |                                    | 9                                      | 6                                      | Dal 40,01% al 47%                          |
|                       |                                    | 8                                      | 7                                      | Dal 47,01% in poi                          |

## ALL. 3

### **ADEMPIMENTI, TEMPISTICA, MODALITA'**

#### **Elezioni dei consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2017/2021**

(Regolamento elettorale approvato con D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

| <b>ADEMPIMENTI PRELIMINARI</b>                             | <b>TEMPI E MODALITA'</b>   |
|--|--|
| <b>Indizione delle elezioni</b>                            | <p>Il Consiglio dell'Ordine deve riunirsi in seduta <b>almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza</b> (comunicata dal Ministero della Giustizia) per deliberare l'indizione delle elezioni.</p> <p>Nella delibera, che costituisce <b>avviso di convocazione</b>, deve essere individuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la data di inizio delle operazioni di voto,</li><li>- il numero degli iscritti all'Albo (ripartito tra Sezioni) aventi diritto di voto,</li><li>- il numero dei consiglieri da eleggere (ripartito tra Sezioni),</li><li>- date e orari delle votazioni</li><li>- procedure elettorali</li><li>- sede dei seggi</li></ul> <p>Con la stessa delibera il Consiglio nomina il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed almeno due scrutatori per ciascun seggio.</p> |
| <b>Avviso di convocazione</b>                              | <p>L'avviso di convocazione per l'esercizio del diritto di voto deve essere spedito <b>almeno dieci giorni prima</b> della data fissata per la prima votazione a tutti gli iscritti ad esclusione di quelli sospesi.</p> <p>L'avviso deve essere <b>tempestivamente inviato al Consiglio Nazionale</b> per la pubblicazione entro il termine di cui sopra nel sito istituzionale.</p>  |
| <b>Presentazione candidature a consigliere dell'Ordine</b> | <p>Le candidature possono essere presentate all'Ordine <b>fino a sette giorni prima</b> della data fissata per la prima votazione.</p>   |



| <b>VOTAZIONI</b>         | <b>TEMPISTICA</b>  |
|--------------------------|--|
| <b>Prima votazione</b>   | <p>La prima votazione ha avvio il <b>quindicesimo giorno feriale successivo dalla data d'indizione delle votazioni.</b></p> <p><u>PER TUTTI GLI ORDINI</u><br/> Il seggio o i seggi devono rimanere:<br/> - aperti per <b>8 ore al giorno e per 2 giorni</b> feriali immediatamente consecutivi,<br/> - chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p>   |
| <b>Seconda votazione</b> | <p>In caso di mancato raggiungimento del quorum, la seconda votazione ha avvio <b>il primo giorno feriale successivo al termine della prima votazione.</b></p> <p><u>PER ORDINI CON 3000 ISCRITTI E OLTRE</u><br/> Il seggio o i seggi devono rimanere:<br/> - aperti per <b>8 ore al giorno e per 8 giorni</b> feriali immediatamente consecutivi,<br/> - chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p> <p><u>PER ORDINI CON MENO DI 3000 ISCRITTI</u><br/> - i tempi di apertura dei seggi sono ridotti della metà;<br/> - resteranno chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p>  |
| <b>Terza votazione</b>   | <p>In caso di mancato raggiungimento del quorum, la terza votazione ha avvio <b>il primo giorno feriale successivo al termine della seconda votazione.</b></p> <p><u>PER ORDINI CON 3000 ISCRITTI E OLTRE</u><br/> Il seggio o i seggi devono rimanere:<br/> - aperti per <b>8 ore al giorno e per 10 giorni</b> feriali immediatamente consecutivi,<br/> - chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p> <p><u>PER ORDINI CON MENO DI 3000 ISCRITTI</u><br/> - i tempi di apertura dei seggi sono ridotti della metà;<br/> - resteranno chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p> |

Durante tutte le operazioni di voto è sempre richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio

| <b>VALIDITA' VOTAZIONI</b>               | <b>QUORUM</b>  |
|--|--|
| <b>Ordini con meno di 1500 iscritti</b>  | <p><b>Prima votazione</b><br/>metà degli aventi diritto al voto</p> <p><b>Seconda votazione</b><br/>un quarto degli aventi diritto al voto</p> <p><b>Terza votazione</b><br/>qualsiasi numero di votanti</p>   |
| <b>Ordini con più di 1500 iscritti</b>   | <p><b>Prima votazione</b><br/>un terzo degli aventi diritto al voto</p> <p><b>Seconda votazione</b><br/>un quinto degli aventi diritto al voto</p> <p><b>Terza votazione</b><br/>qualsiasi numero di votanti</p>   |
| <b>Mancato raggiungimento del quorum</b> | <p>Tra una votazione e l'altra, nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente del seggio, <b>sigilla in un plico</b> per l'archiviazione le schede votate al seggio, e rinvia alla successiva votazione.</p> <p>Le schede archiviate nel plico <b>non concorrono</b> ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.</p> |

| <b>ADEMPIMENTI POST VOTAZIONI</b>        | <b>TEMPISTICA</b>   |
|--|---|
| <b>Inizio scrutinio</b>                  | Alle ore 9,00 del giorno feriale successivo alla chiusura delle operazioni della votazione valida, il presidente del seggio centrale, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.  |
| <b>Proclamazione degli eletti</b>        | Al termine dello scrutinio il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III (con le modalità che comunicherà direttamente all'Ordine lo stesso Ministero).   |
| <b>Insediamiento del nuovo Consiglio</b> | <p>Nella seduta di insediamento il Consiglio neoeletto è presieduto dal neoconsigliere più anziano per iscrizione all'albo e verbalizza il neoconsigliere più giovane d'età, fino alla designazione delle nuove cariche.</p> <p>Il Consiglio neoeletto procede in questa o successiva seduta alla designazione delle cariche interne di presidente, segretario e tesoriere, previste dal R.D. n.2537/25 e s.m.i.</p> <p>Il Consiglio neoeletto è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci nel caso di suo impedimento reale.</p> |

**FAC SIMILE DELIBERA INDIZIONE ELEZIONI**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI DELIBERA**

\*\*\*\*\*

**Votazioni per l'elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021**

Il Consiglio dell'Ordine di \_\_\_\_\_ riunito in data \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno) presso la sede dell'Ordine, giusta convocazione del \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno), avente al punto \_\_\_\_\_ dell'o.d.g. l'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri:

e che risultano assenti:

all'unanimità (o a maggioranza) dei presenti,

tenuto conto

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine professionale secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";

considerato

- che in base all'art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini territoriali sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza;

preso atto

- che la data di scadenza del Consiglio è quella del \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno), data della proclamazione dei risultati che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del seggio a mezzo \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno);
- che, in osservanza del disposto dell'art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano iscritti all'albo n. \_\_\_\_\_ professionisti, di cui n. \_\_\_\_\_ sono iscritti alla Sezione A e n. \_\_\_\_\_ sono iscritti alla Sezione B;
- che, pertanto, in base all'art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a \_\_\_\_\_, di cui n. \_\_\_\_\_ iscritti alla Sezione A e n. \_\_\_\_\_ iscritti alla Sezione B;

assume il seguente deliberato,

che costituisce l'**avviso di convocazione** <sup>1</sup> per l'esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro il \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno) a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria (o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica certificata, o in considerazione che il numero degli iscritti supera i cinquecento la notizia di convocazione sarà pubblicata sul giornale \_\_\_\_\_ per due volte consecutive).

L'avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito [www.awn.it](http://www.awn.it).

### 1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI

le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno) e inizieranno pertanto il \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno).

### 2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell'albo alla data del \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno), data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a \_\_\_\_\_, così ripartiti: n. \_\_\_\_\_ iscritti alla Sezione A e n. \_\_\_\_\_ iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a \_\_\_\_\_, di cui n. \_\_\_\_\_ iscritti nella Sezione A e n. \_\_\_\_\_ iscritti nella Sezione B.

### 3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI

Il seggio avrà (o i seggi –in caso di uno o più seggi oltre quello centrale, anche fuori dalla sede dell'ordine - avranno) sede presso \_\_\_\_\_ (indicare il luogo esatto e l'indirizzo o i luoghi esatti e i relativi indirizzi) e rimarrà aperto (o rimarranno aperti) nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:

a) per gli ordini con 3000 iscritti e oltre (comma 14 art. 3 del Regolamento)

#### 1) prima votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

#### 2) seconda votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 6° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 7° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 8° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

#### 3) terza votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 6° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 7° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 8° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 9° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 10° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

b) *per gli ordini con meno di 3000 iscritti* (comma 14 art. 3 del Regolamento)

1) prima votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

2) seconda votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

3) terza votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

#### **4) PROCEDURE ELETTORALI**

##### **4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro \_\_\_\_\_ (giorno, mese, anno). Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

Il dipendente dell'Ordine addetto (ai sensi dell'art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidatura, anche a mezzo PEC, è il Signor.....

I nominativi dei candidati saranno elencati per ..... (*per ordine di protocollo d'arrivo delle candidature, per anzianità di iscrizione, alfabetico, ecc.*).

##### **4.2) SEGGI E COMPONENTI**

Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori (*almeno due*), componenti del seggio (o dei seggi), saranno rispettivamente (*nel caso di più seggi riportare i nominativi per ciascun seggio*):

- per il seggio centrale istituito presso \_\_\_\_\_: arch. \_\_\_\_\_ (presidente), arch. \_\_\_\_\_ (vicepresidente), arch. \_\_\_\_\_ (segretario), arch. \_\_\_\_\_ e a arch. \_\_\_\_\_ (scrutatori);

- per il seggio istituito presso \_\_\_\_\_: arch. \_\_\_\_\_ (presidente), arch. \_\_\_\_\_ (vicepresidente), arch. \_\_\_\_\_ (segretario), arch. \_\_\_\_\_ e a arch. \_\_\_\_\_ (scrutatori);

- ecc.

##### **4.3) QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI**

a) (*per gli ordini con più di 1500 iscritti*)

per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. \_\_\_\_\_ iscritti all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. \_\_\_\_\_ iscritti all'albo;

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;

b) (*per gli ordini con meno di 1500 iscritti*)

per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. \_\_\_\_\_ iscritti all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. \_\_\_\_\_ iscritti all'albo;

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.

#### 4.4) VOTAZIONI

Il presidente *del seggio*, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, (*sentito il presidente del seggio centrale nel caso di più seggi*) inserirà le schede votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente *del seggio centrale* quindi dovrà rinviare alla successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3);

- a) le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;
- b) durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio;
- c) per poter votare l'elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un componente del seggio;
- d) l'elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati;
- e) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell'albo (*annotazione da cassare in caso non vi siano iscritti alla sezione B*);
- f) tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A non essendovi iscritti alla sezione B (*annotazione da cassare in caso vi siano iscritti alla sezione B*);
- g) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell'albo;
- h) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte ovvero se superiori a n. \_\_\_\_\_ per gli appartenenti alla Sezione A e n. \_\_\_\_\_ per gli appartenenti alla Sezione B (*nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A*);
- i) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell'urna;
- j) il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto per le votazioni ove è stato raggiunto il quorum, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l'urna e alle ore 9,00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori; (*in caso di più seggi le urne debitamente sigillate dovranno essere trasmesse al presidente del seggio centrale per lo scrutinio*);
- k) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio (*o presidente del seggio centrale*) che ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA – (*secondo le modalità indicate all'Ordine dal Ministero stesso*).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Segretario  
(arch. \_\_\_\_\_)

Il Presidente dell'Ordine  
(arch. \_\_\_\_\_)

---

<sup>1</sup> L'avviso di convocazione può essere sintetizzato purché riporti le informazioni essenziali previste dal Regolamento.

## ALL. 5

|                                      |
|--------------------------------------|
| FAC SIMILE PRESENTAZIONE CANDIDATURA |
|--------------------------------------|

Data \_\_\_\_\_(1)

Spett.le  
Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori di

Via \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, iscritto nella Sezione \_\_\_\_\_ (A o B) dell'albo di Codesto Ordine dal \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_, presenta la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005 recante il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali".

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

(1) La candidatura va indicata al Consiglio dell'Ordine fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro \_\_\_\_\_

**N.B.**

**La presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di legge (art.38 DPR 445/2000) e, pertanto, dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità". In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformante al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005**



|  |
|--|
| FAC SIMILE COMUNICAZIONE PROCLAMAZIONE |
|--|

(Comunicazione da inviare *immediatamente* dopo la proclamazione degli eletti al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III – Libere professioni - Via Arenula, n. 70 CAP 00186 ROMA - con le modalità che saranno comunicate all'Ordine dal Ministero stesso.)

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**DI** \_\_\_\_\_  
 con sede \_\_\_\_\_ (via o piazza) \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 Prot. n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 20 del DPR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali",

**si comunica che le votazioni**

per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2017/2021, concluse in data \_\_\_\_\_,

**ha eletto**

a componenti del consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicato:

| Sezione<br>"A" | Cognome e nome dell'eletto | Voti riportati | Candidatura<br>(indicare data e prot.) |
|----------------|----------------------------|----------------|--|
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |
|                |                            |                |  |

| Sezione<br>"B" | Cognome e nome dell'eletto | Voti riportati | Candidatura<br>(indicare data e prot.) |
|----------------|----------------------------|----------------|--|
|                |                            |                |  |

(N.B. riportare l'elenco di tutti i consiglieri eletti)

Altre notizie necessarie per l'esame della validità delle elezioni di cui trattasi:

a) numero degli iscritti nell'albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette:

- numero iscritti Sezione A \_\_\_\_\_, di cui hanno presentato la candidatura \_\_\_\_\_;

- numero iscritti Sezione B \_\_\_\_\_, di cui hanno presentato la candidatura \_\_\_\_\_;

- Totale iscritti \_\_\_\_\_;

a) data d'indizione delle votazioni: \_\_\_\_\_;

b) giorni in cui le votazioni si sono svolte con indicazione se le votazioni sono avvenute in prima, seconda o terza votazione: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ votazione)

c) numero dei partecipanti alle votazioni: \_\_\_\_\_

d) numero dei voti validi: \_\_\_\_\_

e) data scrutinio e proclamazione eletti: \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE  
(arch. \_\_\_\_\_)

Procedimento Civile

Sentenza n. 20138/2014 Sezione 2

Udienza del 16/06/2014 Depositato il 24/09/2014

avverso la decisione n. 13/2013 del CONS. NAZ. ARCHITET. PIANIF. PAESAGG. CONSERV. di ROMA, depositata il 11/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 16/06/14  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 682/2014  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -  
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -  
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -  
Dott. PARZIALE Ippolito - Consigliere -  
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 682-2014 proposto da: P.A. (OMISSIS), N.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato JOUVENAL DANIELA, rappresentati e difesi dall'avvocato SPALLITTA NADIA; - ricorrenti - contro D.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CASCIOLI ALESSIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - e contro CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI E PAESAGGISTI CONSERVATORI PALERMO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T.; - intimato - avverso la decisione n. 13/2013 del CONS. NAZ. ARCHITET. PIANIF. PAESAGG. CONSERV. di ROMA, depositata il 11/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; udito l'Avvocato Spallitta Nadia difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita tre cartoline di ricevimento; udito l'Avv. Cascioli Alessia difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'arch. A.G. proponeva reclamo ai sensi del D.Lgs. n. 382 del 1944, art. 6 al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori contro la proclamazione degli arch. N.E. e P.A., eletti al Consiglio dell'ordine di Palermo,

lamentando la violazione del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies convertito in L. n. 10 del 2011, in relazione al D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4. Cio' in quanto i predetti due architetti, avendo svolto due mandati consecutivi, il secondo dei quali solo in parte per effetto di subentro ad altri, ma non essendo in carica al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 225 del 2010, non potevano godere della proroga di un ulteriore mandato prevista dal citato D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies. Nel resistere al reclamo, gli architetti N. e P. sostenevano, invece, il proprio diritto alla proroga in quanto intervenuta nel corso del loro secondo mandato ed applicabile ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 10 del 2011. Con decisione depositata l'11.10.2013 il Consiglio nazionale adito accoglieva il reclamo e annullava l'elezione degli arch. P. e N.. Riteneva detto Consiglio, aderendo ad un parere del Ministero della Giustizia del 16.7.2013, che la L. n. 10 del 2011, di conversione del D.L. n. 225 del 2010 previsto la possibilita' di essere eletti per tre mandati consecutivi, ma solo ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a dire alla data del 27.2.2011, e che tale aumento del limite dei mandati non era estensibile ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica alla data del 27.2.2011, non ne fossero piu' membri per qualsiasi ragione. Cio' in quanto la norma di legge doveva ritenersi chiara nel riferirsi non all'organo in se' ma ai suoi singoli componenti. Pertanto, gli arch. P. e N., poiche' non erano in carica alla data del 27.2.2011 (ciascuno di loro essendo subentrato in data successiva ad altro consigliere) ed avevano comunque svolto due mandati consecutivi prima di quello oggetto del reclamo, non potevano godere della possibilita' di svolgere un terzo mandato consecutivo. Per la cassazione di tale decisione N.E. e P. A. propongono ricorso, affidato a un unico articolato motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria. Resiste con controricorso A.G.. Il difensore dei ricorrenti ha presentato, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., u.c., osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - In via preliminare vanno disattese le eccezioni di parte controricorrente di nullita' della procura, perche' apposta in calce al ricorso ma su foglio separato; d'improcedibilita' del ricorso per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata e mancata allegazione dei documenti indicati genericamente nel ricorso; d'inammissibilita' dell'impugnazione per cumulo di doglianze un unico motivo; di tardivita' della notifica del ricorso stesso, in relazione al disposto dell'art. 362 c.p.c., comma 1; di nullita' della prima notificazione del ricorso per incompetenza, per essere stata effettuata dall'ufficio territoriale di Palermo, in violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1 e art. 107, comma 2.

1.1. - Ed infatti va osservato che: a) la procura per il ricorso per cassazione e' validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialita' di cui all'art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si puo' ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilita' della procura medesima al giudizio cui l'atto accede; ne' la mancanza di data produce nullita' della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorita' del rilascio della

procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza e' menzionata, mentre l'anteriorita' rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 29785/08; conforme, n. 18915/12); b) dall'esame diretto degli atti, consentito in quanto diretto a verificare l'esistenza di una condizione di procedibilita' del ricorso, risulta depositata la copia autentica delle decisione impugnata; c) la norma dell'art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), in base alla quale la parte che propone ricorso per cassazione e' tenuta, a pena di improcedibilita', a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda, presuppone, appunto, che il ricorso si basi su di un dato atto del processo, il cui esame diretto sia necessario ai fini della decisione. Nel caso di specie, invece, il ricorso si fonda esclusivamente su di un'interpretazione del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma A-septies inserito dalla Legge di conversione n. 10 del 2011, diversa da quella cui ha aderito il Consiglio nazionale nel provvedimento impugnato, e dunque non v'e' alcun documento (oltre alla copia autentica della decisione impugnata) che dovesse essere depositato per consentire la decisione del ricorso; d) la proposizione in un solo motivo di molteplici censure, riconducibili a piu' vizi di cui all'art. 360 c.p.c., e' inammissibile solo se ed in quanto esista incompatibilita' logica tra le censure stesse, ovvero nel caso in cui il motivo, per scarsa chiarezza o per la commistione dei vari profili di doglianza, finisca sostanzialmente per attribuire al giudice di legittimita' l'onere di ricostruire le varie censure, dotandole della forma e del contenuto necessari a renderle intelligibili (cfr. Cass. n. 19443/11). Per contro, e' ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (v. Cass. n. 9793/13, che in motivazione non manca di osservare come sia insegnamento dottrinale ed esperienziale che, in alcuni casi, la trattazione congiunta dei profili di fatto e di diritto, per il loro intrecciarsi nella vicenda processuale, consigli l'unitaria trattazione, al fine di far meglio cogliere al collegio giudicante l'impianto della censura); e) il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse da un giudice speciale e' soggetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, indipendentemente dalla notificazione, di un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata. Cio' in quanto (come chiarisce in motivazione Cass. S.U. n. 7226/91), "il richiamo espresso dell'art. 325 cpv, contenuto nell'art. 362 c.p.c., comma 1, non esaurisce la materia dei termini entro cui e' proponibile il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali. Dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 362 si ricava che il richiamo del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325, comma 2, e' fatto per rendere evidente che i ricorsi avverso le decisioni dei giudici speciali non sono svincolati dai termini di impugnazione a differenza dei casi di conflitto - contemplati nella stessa norma - per i quali e' prevista la denunciabilita' in cassazione senza limiti temporali. Il richiamo quindi dell'art. 325 non esclude di per se' l'applicabilita' dell'art. 327 c.p.c. (non espressamente richiamato) che regola in generale il termine lungo di un anno per l'impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza". Nella specie, non e' stata effettuata notifica della sentenza, tale essendo solo quella eseguita ad istanza della controparte e non anche la comunicazione compiuta dal Ministero della Giustizia, giacche' solo la prima esprime un intento (quello di far decorrere il termine c.d. breve d'impugnazione) idoneo a produrre effetti nell'ambito del rapporto processuale. Pertanto, il ricorso, inoltrato per la notificazione il 23.12.2013, e dunque entro il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione, avvenuta l'11.10.2013, deve ritenersi tempestivo; f) benché' effettuata a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario incompetente (essendo competente non quello

territoriale ove a sede il giudice a quo, ma quello del luogo ove ha sede il giudice adito con l'impugnazione), la relativa nullità e' sanata con efficacia retroattiva, ai sensi del binomio normativo dell'art. 160 c.p.c. e dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dal raggiungimento dello scopo, id est dalla proposizione del controricorso, quale atto immediatamente successivo il cui compimento il ricorso stesso mira a provocare (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 17804/11, 4870/96 e 3624/92).

2. - L'unico motivo d'impugnazione espone i vizi d'omessa pronuncia, di violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 132 c.p.c., di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, di violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 2011 e del D.P.R. n. 169 del 2005, nonché dell'art. 3 Cost. e di principi generali dell'ordinamento. Lamentano i ricorrenti che a) il Consiglio nazionale non si e' pronunciato su quanto "ampiamente dedotto e dimostrato" dagli arch. P. e N. nei loro scritti difensivi; b) l'interpretazione letterale della L. n. 10 del 2011, art. 2, comma A-septies non lascia margini di dubbio nel senso della riferibilità di un terzo mandato consecutivo per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge, con evidente riferimento alla funzione degli "organi in carica"; c) seguendo l'interpretazione seguita dal Consiglio nazionale si perverrebbe alla conclusione illogica e contraddittoria per cui i componenti del Consiglio dell'ordine non potrebbero accedere ad un terzo mandato consecutivo e tuttavia essi avrebbero comunque svolto due mandati consecutivi pur non avendo espletato per intero il secondo mandato per il fatto di essere subentrati ad altri consiglieri, dando così rilievo sotto quest'ultimo aspetto all'originaria elezione e non alla posizione dei singoli; d) in altri termini, o si sostiene che i due architetti avevano svolto due mandati consecutivi e quindi avevano diritto alla proroga di cui al D.L. n. 225 del 2010, essendo intervenuta nel secondo mandato, ovvero gli stessi non avevano svolto due mandati consecutivi e dunque avevano diritto ad una nuova elezione; e) la soluzione prescelta dalla decisione impugnata viola il principio del tempus regit actum, perché agli odierni ricorrenti, pur essendo componenti del Consiglio dell'ordine nella vigenza della L. n. 10 del 2011, che prevede la possibilità del terzo mandato, non si applicherebbe la normativa in atto, ma quella previgente, contenente il divieto di più di due mandati consecutivi; j) ciò contrasterebbe, inoltre, con i principi costituzionali d'uguaglianza, di rappresentatività e di elettorato passivo. Coloro che dovessero essere subentrati, per pura coincidenza temporale, senza alcun collegamento con la ratio della legge, nelle fasi finali del mandato e svolgessero, come nella fattispecie, un secondo mandato incompleto, vedrebbero sacrificato il loro elettorato passivo e ridotta la loro partecipazione agli organismi democratici professionali, rispetto a coloro che, invece, avessero espletato per intero il loro mandato con conseguente accesso alla proroga.

2.1. - Il motivo e' fondato. Il D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4 del recante il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, dispone che i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies, inserito dalla Legge di conversione n. 10 del 2011, stabilisce che la precitata disposizione si applica per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi. Ad avviso di questa Corte, tale deroga va interpretata nel senso che l'espressione "... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione", si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, e non ai singoli

consiglieri in carica in detto momento (come, invece, ritiene il parere reso in data 16.7.2013 dal Ministero della Giustizia, cui la decisione impugnata ha aderito); sicché, in definitiva, è al consiglio dell'ordine professionale nel suo insieme che occorre far riferimento. Militano a favore di tale soluzione considerazioni letterali e logico-finalistiche. È innanzi tutto arbitrario, sotto il primo profilo, supporre che il complemento di modo "in carica" si riferisca ai componenti e non agli organi, visto che non può darsi il mandato dei primi prescindendo dall'attualità del potere dei secondi. Né può obiettarsi che se la legge avesse inteso riferirsi agli organi e non ai suoi componenti effettivamente in carica alla data anzi detta, non avrebbe menzionato questi ultimi. In disparte il fatto che i limiti di eleggibilità riguardano le persone fisiche che compongono l'organo, sicché il riferimento ad esse non avrebbe potuto essere omissivo, va osservato che dal punto di vista linguistico per riferire, il suddetto complemento di modo ai componenti piuttosto che all'organismo che essi compongono sarebbe stata necessaria la virgola dopo la parola "organi", per separare il complemento dal sostantivo più vicino. E dunque l'argomento a contrario non possiede alcuna efficacia dirimente. Ciò premesso, la ratio del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4- septies, è di consentire eccezionalmente, in deroga alla disciplina ordinaria del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4 la possibilità di tre mandati consecutivi. Questi ultimi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui ciascun consigliere è rimasto in carica, essendo la durata della consiliatura prefissata per legge. Ne deriva che il numero e la consecuzione dei mandati, ai fini applicativi della norma in esame, è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento. Verificatosi il quale, sia il consigliere sostituito sia quello subentrante devono considerarsi partecipi del medesimo organo ai fini dei limiti posti dalla legge alla rielezione, atteso che lo status inerente alla carica dipende per entrambi dalla medesima, originaria elezione. Orbene, se il terzo mandato fosse possibile per i soli componenti che alla data del 27.2.2011 rivestivano la carica di consiglieri, il diritto in questione spetterebbe in base ad un criterio temporale di mera sorte, che include i consiglieri suddetti ed esclude, nonostante la parità di mandati, sia quelli (in ipotesi) già sostituiti sia quelli subentrati successivamente (come nella specie), benché questi ultimi abbiano acquisito la carica nella vigenza della stessa normativa di deroga. La disciplina che ne deriverebbe sarebbe del tutto irragionevole, perché fondata su di una situazione in atto ad una certa data in assenza, però, di una giustificazione intelligibile, pari essendo la posizione dei vari consiglieri avvicendatisi nell'ambito della medesima consiliatura. 3. - In accoglimento del ricorso la decisione impugnata va cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessario alcun accertamento di fatto, il reclamo proposto dall'arch. A.G. contro la proclamazione degli eletti arch. N.E. e P. A. va respinto.

4. - Novità e non agevole risolvibilità della quaestio iuris alla base della vertenza, costituiscono ragioni eccezionali per compensare integralmente le spese del giudizio di merito e del presente procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge il reclamo proposto dall'arch. A.G. contro la proclamazione degli eletti arch. N.E. e P.A.; compensa interamente le spese del giudizio di merito e del presente procedimento di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2014.  
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014

CNA  
PPCCONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.itCod. L1  
Cod. CG/pvProtocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm - aoo\_generale  
**Prot.: 0002424**  
**Data: 03/08/2016**Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento degli  
Affari di Giustizia  
D.G. della Giustizia Civile  
Ufficio II  
Libere Professioni  
Via Arenula 70  
**00186 - Roma**Al Ministero della Giustizia  
Ufficio Legislativo  
Via Arenula 70  
**00186 - Roma****Oggetto: Art. 2 comma 4 septies D.L. n. 225 del 2010 - Sentenza Corte di  
Cassazione 20138/2014 - Richiesta di quesito interpretativo.**

Il Ministero della Giustizia, con l'allegato parere reso al Consiglio Nazionale degli Architetti il 16 luglio 2013 m\_DG.DAG.17/07/2013.0086138.U, in qualità di Ministero vigilante, ha fornito quesito interpretativo in materia elettorale relativo all'art. 2 comma 4 septies del D.L. n. 225 del 2010, sulla possibilità di tre mandati consecutivi.

A seguito di reclamo elettorale su tale tematica, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, in qualità di organo di magistratura, con decisione 13/2013 dell'11 ottobre 2013, ha accolto il reclamo attenendosi alle indicazioni fornite dal Ministero vigilante.

A fronte di successivo ricorso per Cassazione, avverso la decisione 13/2013 del Consiglio Nazionale, la Corte di Cassazione, con l'allegata sentenza n. 20138/2014, nel cassare la decisione del Consiglio Nazionale, ha fornito una interpretazione dell'art. 2 comma 4 septies del D.L. n. 225 del 2010, specificando che la ratio di tale norma "e' di consentire eccezionalmente, in deroga alla disciplina ordinaria del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4 la possibilita' di tre mandati consecutivi".

Secondo la Cassazione, "l'espressione "... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione", si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010 e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento".

Entrambi i provvedimenti hanno provocato una situazione di incertezza interpretativa, che non ha consentito una programmazione di graduale rinnovo dei componenti dei





Consigli degli Ordini, e che potrebbe determinare, allo stato attuale, un rinnovo di oltre il 90% dei componenti degli Ordini provinciali, destabilizzando il sistema ordinistico e con evidenti difficoltà operative che ne deriverebbero nell'immediato da tale radicale cambiamento, stante i problemi quotidiani legati alla formazione professionale, tenuta dell'albo e funzione pubblica attribuita agli Ordini e confermata recentemente sia dall'A.N.AC che nel corso delle revisioni del disegno di legge sul lavoro autonomo.

Un problema di "governabilità" legata ad un cambiamento radicale della quasi totalità dei propri componenti avrebbe effetto destabilizzante per qualsiasi organismo o istituzione, governativa, parlamentare, comunitaria, per gli organi di magistratura o comunque per ogni altra istituzione avente valenza politica e amministrativa sul territorio.

Allo stato, vi sono numerosi componenti, in quanto facenti parte di Ordini territoriali, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010 si trovavano ad adempiere al loro primo mandato.

Tali Ordini si troveranno, nella prima metà del 2017, ad indire le procedure elettorali ex DPR 169/2005 per il rinnovo dei loro componenti, ed a fronte di quanto espresso dalla Cassazione nella citata sentenza, appare necessario fornire loro indicazioni certe ed univoche, tese anche ad evitare contenziosi di natura elettorale, che investirebbero il Consiglio Nazionale e comunque anche il Ministero vigilante.

Stante l'interpretazione resa dalla Cassazione sulla possibilità di tre mandati consecutivi, sembrerebbe possibile una estensione della consiliatura al terzo mandato per quei componenti degli organi in carica che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, si trovavano al loro primo mandato.

Tale lettura renderebbe possibile l'attuazione di un graduale rinnovamento dell'intero sistema ordinistico territoriale, che verrebbe così "spalmato" nel prossimo mandato del 2017 e nel mandato successivo ad esso.

Si rimane in attesa di riscontro, da parte del Ministero vigilante, sulla interpretazione delle sovraindicate disposizioni, necessaria per il funzionamento del vigilato Consiglio Nazionale e dei connessi Consigli dell'Ordine.

Distinti saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistoiesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Zappochin)

**All.c.s.:**



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma  
Ufficio III

Roma, 16 LUG. 2013



m\_dg\_dag.17/07/2013.0000138.0

Consiglio Nazionale degli architetti,  
pianificatori, paesaggisti e conservatori  
via di S. Maria dell'Anima 10  
00186 ROMA

**OGGETTO:** quesito interpretativo in materia elettorale - art. 2, comma 4  
septies del D.L. n. 225 del 2010


In relazione a quanto indicato in oggetto si osserva che la legge 26 febbraio 2011, n. 11 (di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225) ha previsto la possibilità di essere eletti per tre mandati consecutivi, derogando pertanto alla disposizione generale di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. 169/2005 (che dispone il limite dei due mandati consecutivi) ma solo ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011). Per costoro pertanto vige il limite di tre mandati consecutivi e non più due. Non si ritiene estensibile l'aumento del limite dei mandati ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica alla data del 27 febbraio 2011, in quel momento non ne fossero più membri per qualunque ragione. La lettera della legge appare infatti chiara nel riferirsi non all'organo in sé, bensì al singolo componente.

Il Direttore Generale  
Marco Mancinetti



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI



n. dg. DAG. 28/09/2016.0174020.U

Al Consiglio nazionale degli architetti,  
pianificatori, paesaggisti e conservatori

[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

**Oggetto:** quesito interpretativo in materia elettorale – art. 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 225/2010 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 20138/2014.  
Rif. prot. DAG n. 143603.E del 03.08.2016.

Con la nota di cui all'oggetto, codesto Consiglio nazionale ha chiesto di conoscere quale sia l'interpretazione dell'art. 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 225/2010, avendo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20138/2014, cassato la decisione n. 13/2013 di codesto Consiglio, depositata l'11.10.2013, con la quale, in conformità con il parere reso da questa Direzione generale in data 17.7.2013 (prot. DAG n. 95138.U), si era affermato che l'aumento a tre del numero dei mandati successivi previsto per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 (vale a dire alla data del 27.2.2011), non fosse estensibile ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica a tale ultima data, non ne fossero più membri per qualsiasi ragione.


Al riguardo, nel prendere atto dell'interpretazione della citata norma fornita dalla Suprema Corte – in virtù della quale «l'espressione "... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione", si riferisce ai componenti in quanto facenti parte degli ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento...» – si deve in primo luogo evidenziare che la sentenza in esame è stata emessa all'esito del giudizio di impugnazione della citata decisione n. 13/2013 di codesto Consiglio nazionale, nel contraddittorio con il Consiglio dell'Ordine di Palermo.

Pur non costituendo essa, dunque, un giudicato automaticamente applicabile ad eventuali future delibere di codesto Consiglio in materia elettorale sulla medesima questione, è tuttavia innegabile che l'interpretazione della norma fornita dalla S.C. sia non solo particolarmente autorevole ma anche sorretta da puntuali argomentazioni di ordine sia letterale sia "logico-finalistiche" (per usare la definizione della Corte medesima): si rappresenta pertanto l'opportunità che codesto Consiglio ne tenga adeguatamente conto nel caso in cui fosse chiamato in futuro a decidere, in sede di giurisdizione domestica sulla materia elettorale, su fattispecie analoghe.

Poiché tuttavia – in termini più generali – la norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (recante "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali") attribuisce alla Commissione centrale (e oggi a Consiglio nazionale) il potere di decidere sui reclami "contro i risultati dell'elezione" proposti dai professionisti iscritti nell'albo "entro dieci giorni dalla proclamazione", non si ritiene opportuno – nel rispetto dell'autonomia decisionale propria del predetto organo di giurisdizione "domestica", le cui decisioni sono ricorribili per Cassazione – proporre alcuna interpretazione alternativa della norma in oggetto, non rientrando tale attività tra le prerogative del Ministero ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 23.10.1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), il quale esercita sugli ordini professionali una funzione di vigilanza volta alla verifica del corretto funzionamento dei medesimi (laddove, viceversa, il quesito posto presuppone, in sostanza, un'attività di interpretazione di norme sostanziali connesse all'eleggibilità dei singoli professionisti).

Roma, 28 SET. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forzani  




CNAPPC  
Prot.: 0001733  
Data: 12/05/2009  
Entrata

ALL. 10



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio terzo

|  |       |
|--|-------|
| CONSIGLIO NAZIONALE<br>ARCHITETTI R.P.C. |       |
| DATA                                     | ESITO |
| 30 APR. 2009                             | FZHD  |

Al Presidente  
del Consiglio Nazionale  
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

**Oggetto: difficoltà pratiche in ordine alla possibile non coincidenza tra data di proclamazione degli eletti e insediamento- Rif. nota prot. n. 302 del 4 aprile 2009**

Con la nota in oggetto viene rappresentata la difficoltà sul piano pratico di contemperare il combinato disposto dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 2, comma quarto, del D.P.R. 169/2005.

La suddetta nota, in particolare, fa seguito al parere espresso da questa direzione generale n. 38593 del 16 marzo 2009 con il quale si era ritenuto che il termine e la data per l'indizione delle elezioni è previsto dal disposto normativo che non contempla alcuna possibile deroga.

Due punti, a tal proposito, devono essere chiariti.

La prima questione attiene al problema se esista un termine iniziale a partire dal quale sia possibile indire le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine.

Sul punto, va in primo luogo osservato che l'art. 3, comma primo, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005 si limita a disporre che l'elezione del consiglio dell'ordine deve essere indetta almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza e che la prima votazione deve essere compiuta il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione: la norma ha cura, dunque, di evitare che si possa avere una non tempestiva indizione delle nuove elezioni prevedendo un termine congruo per potere giungere alla scadenza con il compiuto svolgimento delle attività elettorali e la formazione del nuovo consiglio.

È vero che la suddetta previsione, d'altro lato, nulla dice in ordine al termine iniziale a partire dal quale le elezioni possono essere indette, lasciando, dunque, ai rispettivi ordini professionali la individuazione della data ritenuta opportuna e congrua.

Tuttavia, è dal sistema delineato dalla normativa in esame che deve ritenersi che la data di indizione delle elezioni non può che essere prossima ai cinquanta giorni prima della scadenza naturale della durata del consiglio dell'ordine.

Va considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 2, comma quarto, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005, i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati.

Con la suddetta previsione normativa il legislatore ha inteso fissare due punti essenziali: 1) la durata di ogni consiglio dell'ordine è temporalmente indicata in quattro anni; 2) il suddetto periodo deve decorrere dalla proclamazione degli eletti.

Ed è proprio tale profilo, quello cioè della data di proclamazione degli eletti come momento iniziale della decorrenza del termine di durata del consiglio eletto che costituisce motivo di particolare riflessione.

Deve, infatti, essere considerato che ai sensi dell'art. 3, comma venti, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005 il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni immediatamente dopo la chiusura della votazione e ultimate le operazioni di scrutinio.

Ne consegue che, una volta indette le elezioni ed ultimate le operazioni elettorali, deve con immediatezza procedere alla proclamazione degli eletti: atto, questo, dal quale inizia a decorrere il termine di durata del nuovo consiglio dell'ordine, ciò a prescindere dal momento del suo effettivo insediamento.

Devono, a tal proposito precisarsi due profili.

In primo luogo, che sebbene sia avvenuta la proclamazione degli eletti ed abbia avuto inizio il decorso del termine di durata, l'attività di amministrazione dovrà essere compiuta dal consiglio dell'ordine uscente fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio: deve, infatti, assicurarsi al consiglio dell'ordine uscente la piena maturazione del periodo di quattro anni previsto per la sua normale durata.

In secondo luogo, che ove l'elezione venisse indetta molto tempo prima rispetto alla data di naturale scadenza del consiglio dell'ordine, si verrebbe a effettuare la proclamazione degli eletti con immediato inizio della decorrenza del termine di durata del nuovo consiglio, con pericolosa scissione temporale fra tale momento e quello di naturale scadenza del consiglio uscente, che deve restare in carica fino al decorso del termine di quattro anni dal momento della propria proclamazione.

Da quanto sopra esposto, non può non derivare la considerazione che l'indizione delle nuove elezioni non può che essere compiuta solo in relazione alla scadenza del termine della durata del consiglio e dunque in tempi prossimi a tale termine, in un periodo non distante da quello massimo indicato dall'art. 3, comma primo, dpr 8 luglio 2005 n.169.

In altri termini, l'atto di indizione delle elezioni non può che trovare una propria giustificazione nella necessità di procedere al rinnovo del consiglio in conseguenza della scadenza del termine di durata; ed è proprio tale elemento che impone la necessità di procedere alla suddetta indizione all'approssimarsi del suddetto termine di scadenza, posto che solo in tale momento si può giustificare, normativamente, l'attività di proclamazione di nuovi eletti e la decorrenza di un nuovo periodo temporale di durata.

La indizione, invece, di nuove elezioni che non trovi fondamento sulla necessità di rinnovo del consiglio per scadenza del termine di durata, sarebbe dunque, priva di giustificazione e l'atto, pertanto, dovrebbe essere considerato viziato e, dunque, illegittimo.

Una seconda questione, poi, attiene alla possibilità di fare decorrere la durata in carica dalla data di insediamento e non da quella della proclamazione degli eletti.

La soluzione prospettata, tuttavia, è in contrasto con la chiara previsione normativa di cui all'art. 2, comma quarto, del citato decreto presidenziale, secondo cui i consiglieri restano in carica *a partire dalla data di proclamazione dei risultati*.

Circa, poi, la paventata evenienza che il consiglio dell'ordine uscente potrebbe non maturare in pieno il periodo di quattro anni ove il nuovo consiglio si insediasse contestualmente alla proclamazione, occorre tenere presente che, secondo la normativa sopra richiamata, deve sempre e comunque essere assicurata al consiglio dell'ordine uscente il diritto a maturare nella sua completezza il periodo di quattro anni previsti dall'art. 2, comma quarto, del suddetto decreto ministeriale.

Una eventuale coincidenza, infatti, tra la data di proclamazione degli eletti e quella di insediamento (ove antecedente rispetto alla naturale scadenza) comporterebbe l'illegittima riduzione della durata consiliare prevista dalla suddetta norma.

Sicché, se da un lato è vero, in quanto previsto dalla legge, che il periodo di durata della consiliatura ha inizio dalla data di proclamazione (fisiologicamente anteriore alla scadenza del termine di durata

del consiglio dell'ordine uscente), è altresì vero che solo al momento della naturale scadenza della durata del consiglio può procedersi all'insediamento del consiglio nuovamente eletto.

In conclusione dunque: a), pur non essendo espressamente previsto dalla legge alcun termine, la *ratio* della normativa in esame induce a ritenere che l'indizione della nuove elezioni non può che avvenire all'approssimarsi del termine di scadenza del consiglio uscente, posto che solo in tale momento si può giustificare, normativamente, l'attività di proclamazione di nuovi eletti e la decorrenza di un nuovo periodo temporale di durata; b) non può seguirsi la tesi di una coincidenza tra data di proclamazione degli eletti e data di insediamento (ove antecedente rispetto alla naturale scadenza del consiglio).

Roma, 27 aprile 2009.

Il Direttore Generale  
Luigi Frunzio

